

NANNINI. Onorevoli Camerati, dopo quanto è stato detto in materia dai fascisti che mi hanno preceduto a questa tribuna, poco mi resta da aggiungere.

La istituzione del libretto di lavoro tende a finalità che non possono che essere pienamente da tutti approvate, in quanto, come è stato giustamente affermato, è un contributo sociale di tale portata, da costituire un atto che meravigliosamente viene a inserirsi nel complesso di quelle leggi, che hanno già valso e valgono a fare di questo secolo di Mussolini il secolo del lavoro.

Mentre i Camerati che mi hanno preceduto hanno chiaramente spiegato i concetti e i modi di applicazione del libretto di lavoro, mi sia consentito fare qualche precisazione per il fatto che questa legge, che in Senato è stata oggetto di discussioni, che si sono concluse col sostanziale accoglimento delle proposte del Ministero delle corporazioni, circa il campo di applicazione della legge medesima ha subito invece da parte della Commissione parlamentare, all'uopo nominata, una proposta di modifica particolarmente per quanto concerne il comma 4º dell'articolo 1.

Le ragioni che sono state addotte nel chiedere che l'istituzione del libretto di lavoro venga estesa anche ai lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri e i coloni parziari, sono di massima le seguenti. Si dice: « la esclusione dei lavoratori a compartecipazione, compresi i mezzadri e i coloni parziari, trascura la loro indiscutibile figura di lavoratori, e non è in armonia con lo spirito che ha suggerito la legge 3 aprile 1933, n. 437, sulla estensione della disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro ai contratti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola ».

Mi si consenta di non essere esattamente di questo parere, in quanto, rifacendoci alle fonti che hanno ispirato la suddetta legge, e che sono chiaramente indicate nella relazione alla legge 3 aprile 1933, n. 437, presentata al Senato del Regno, in sede di discussione, è opportuno porre in rilievo che il Gran Consiglio, nella riunione del 16 novembre 1927, riaffermava la necessità che « i rapporti di mezzadria, di colonia e di piccola affittanza a coltivatori diretti siano disciplinati da capitoli generali, con forza obbligatoria, da stipularsi fra le due associazioni interessate, con particolare riguardo alle tradizioni, alle consuetudini e alla economia delle varie regioni ».

Inoltre la corporazione dell'agricoltura nella seduta del 4 marzo 1931 affermava come

il patto collettivo di mezzadria non debba che rafforzare l'istituto mezzadrile, « conservandone l'essenza di speciale contratto di società che implica una differenziazione e un adattamento alle varie condizioni dell'ambiente agricolo italiano, in cui la tutela del mezzadro non può significare l'allargamento a questo delle norme relative all'orario di lavoro, al salario minimo ecc, tipiche e necessarie invece, secondo quanto discende dalle dichiarazioni della Carta del lavoro, per quei contratti di lavoro veri e propri. » Tali concetti sono stati sanzionati appunto nella citata legge 3 aprile 1933, n. 437, la quale, con la sua chiara dizione, mentre estende ai rapporti contrattuali in corso la disciplina della legge 3 aprile 1926, n. 563, particolarmente per quanto si attiene all'obbligatorietà dell'applicazione dei capitoli concordati, non infirma, anzi afferma la natura specifica dei rapporti contrattuali stessi, in quanto al capoverso dell'articolo 1 dice: « Tali capitoli, convenzioni, patti ed accordi debbono uniformarsi alle consuetudini e condizioni locali e non debbono contenere norme relative al salario, all'orario di lavoro, alle ferie, al periodo di prova od altre previste nei contratti collettivi di lavoro, le quali contrastino con la natura del rapporto », riallacciandosi così e facendo propri i postulati che dianzi ho enunciato.

A conforto di quanto ho citato si aggiunga che la carta della mezzadria, successivamente, ribadisce in pieno tutti questi concetti affermando che « il rapporto di mezzadria che si determina fra i singoli mediante la scritta colonica sulla base e in armonia dei patti generali, è uno speciale contratto di carattere associativo basato sulla reciproca fiducia, tipicamente atto a garantire la solidarietà e la collaborazione fra i contraenti ». (*Applausi*).

Da ciò risulta che i mezzadri, i coloni parziari, ecc., hanno una figura ben distinta ed autonoma che non può confondersi con quella del lavoratore puro e semplice, e pertanto la estensione del libretto di lavoro alle predette categorie non trova fondamento né nei precedenti legislativi, né nella realtà sociale, giuridica ed economica.

D'altra parte, ammettendo anche applicabili alle categorie in oggetto le disposizioni di legge relative al libretto di lavoro, non si vede quali benefici pratici ad esse categorie potrebbero derivare. Infatti i rapporti contrattuali stessi cominciano col non essere imperniati sull'individuo, cui particolarmente il libretto di lavoro si riferisce, bensì sulla famiglia; il che evidentemente basta per indi-